



Avv. ROBERTO VINCI
NOTAIO

N. 42830 di Repertorio

N. 28384 di Raccolta

Registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio
Territoriale Atti Pubb.,
Succ. e Rimborsi IVA
di Lecce in data
28 SETTEMBRE 2022
al n. **21510** Serie 1T

----- ATTO INTEGRATIVO -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di set-
tembre, in Parabita nel mio studio sito alla via Vittorio Ema-
nuele II n.17. -----

Innanzi a me avvocato Roberto Vinci, Notaio in Parabita ed
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce,
si sono di persona costituiti i signori: -----

CERULLO Carmine, nato a Lecce il 29 giugno 1976, e -----

MICAGLIO Antonio, nato a Martano il 2 marzo 1950, -----

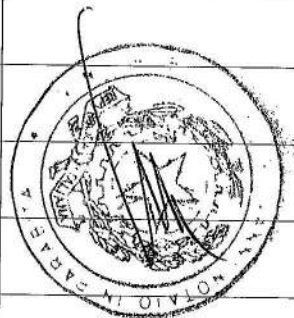
che dichiarano di intervenire in quest'atto nella loro e-
spressa rispettiva qualità di Presidente e Vice Presidente

del Consiglio Direttivo della Associazione: -----

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE
PROVINCIALE DI LECCE (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILI-
TA' SOCIALE - ONLUS)", -----

con denominazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
(LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCE", per effetto del
verbale di assemblea da me Notaio ricevuto in data 22 ottobre
2019, rep.n.39803, raccolta n.26012, registrato a Casarano il
24 detti al n.7826 Serie 1T, -----

con precisazione che l'Associazione, dalla data dell'iscri-
zione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla
denominazione anche l'acronimo "ETS", giusta il suddetto ver-



bale di assemblea da me Notaio ricevuto in data 29 ottobre

2019, -----

con sede legale in Casarano alla via Alpestre n.4, ove domi-

ciliano per la carica, C.F.: 03263200754, iscritta al n.319

del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia e

al n.755 del Registro Generale delle organizzazioni di volon-

tariato. -----

Della identità personale di essi costituiti io Notaio sono

certo, e i medesimi (nelle suddette rispettive loro qualità)

premettono, dichiarano e garantiscono: -----

Che, l'assemblea degli associati della suddetta Associazione

tenutasi in data 22 ottobre 2019 ha deliberato di approvare

il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, con adegua-

mento al Codice del Terzo Settore; giusta il suddetto verbale

da me Notaio ricevuto in data 22 ottobre 2019, rep.n.39803,

raccolta n.26012. -----

Che, a seguito dell'istituzione e dell'avvio del RUNTS (Regi-

stro unico nazionale del Terzo settore), ai fini del patrimo-

nio minimo di cui all'art.22 del D. Lgs. n.117/2017, si è re-

so necessario procedere al deposito formale della documenta-

zione contabile relativa alla sussistenza di tale patrimonio

minimo richiesto dal citato art.22 del D. Lgs. n.117/2017. ---

Che, a tal fine, con atto per me Notaio del 23 agosto 2022,

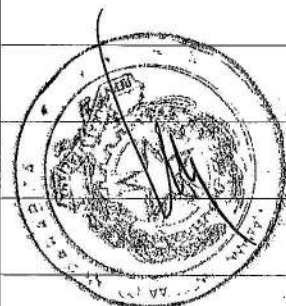
rep.n.42747, raccolta n.28322, registrato a Lecce il 24 detti

al n.20270 Serie 1T, si è proceduto al deposito della rela-

zione di perizia estimativa redatta in data 16 agosto 2022 dal dr. Piero Pedone, da Casarano, esperto iscritto nel registro dei revisori legali, e dal medesimo giurata innanzi al Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ugento in data 19 agosto 2022, RG Affari Amm.vi e Stragiudiziali n.528/2022; dalla quale relazione risulta che il patrimonio netto dell'Associazione ammonta ad Euro diecimilionicentomilanovantasei virgola novantuno centesimi (10.100.096,91); e detta relazione trovasi allegata sotto la lettera "B" al suddetto mio atto del 23 agosto 2022. -----

Che, con pec Prot. r_puglia/ADO_192/PROT/08/09/2022/0005847, la Regione Puglia - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà - Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'Innovazione, Disabilità e Invecchiamento Attivo, ha comunicato alla Associazione dai componenti qui rappresentata di avere rilevato che lo statuto redatto il 22 ottobre 2019 non risulta conforme alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), giacchè non prevede, all'art.1 comma 1, la presenza dell'acronimo ODV nella denominazione sociale, contravvenendo a quanto previsto dall'art.32 comma 3 del Codice del Terzo Settore, con invito all'Associazione a procedere alla necessaria integrazione. -----

Che, tale omissione è dovuta a semplice svista (essendo peraltro la stessa Associazione iscritta al n.755 del Registro



Generale delle organizzazione di volontariato), per cui si
rende necessario provvedere in merito. -----

Che, in detto verbale, il Presidente del Consiglio direttivo
dell'epoca, signora BURLANDO Marianna, e il Vice Presidente
del Consiglio direttivo MICAGLIO Antonio, disgiuntamente fra
loro (il secondo in assenza del primo), sono stati autorizza-
ti ad apportare tutte quelle aggiunte, soppressioni, varia-
zioni e modifiche eventualmente richieste dalle competenti
Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione dello stesso,
senza ricorrere con ciò ad una nuova convocazione della as-
semblea stessa, nonchè a compiere qualsiasi attività all'uopo
richiesta. -----

Che, il Consiglio direttivo dell'Associazione con verbale in
data 23 novembre 2019, ha nominato Presidente il costituito
dr.CERULLO Carmine, confermando nella carica di Vice Presi-
dente il dr.MICAGLIO Antonio. -----

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, i comparenti (nelle suddette ri-
spettive loro qualità), ad integrazione del suddetto verbale
di assemblea da me Notaio ricevuto in data 22 ottobre 2019,
rep.n.39803, dichiarano e garantiscono che, essendo l'Asso-
ciazione da essi qui rappresentata un'organizzazione di vo-
lontariato iscritta al n.755 del relativo Registro Generale,
l'articolo 1 dello statuto deve intendersi del seguente tenore: -----

ALLEGATO

'A'

all'atto Rep. N.

42830

Racc. N.

28384

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCE - ODV", di seguito chiamata Associazione Provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

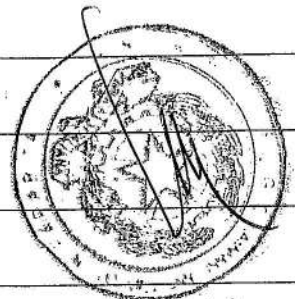
2. L'Associazione Provinciale assume con il presente statuto la natura giuridica di Associazione Riconosciuta (iscritta al n.319 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia e al n.755 del Registro Generale delle organizzazioni di volontariato).

L'Associazione Provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

1. L'Associazione Provinciale ha sede in Casarano alla via Alpestre n.4.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune (non costituendo modificazione dello statuto) e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie,



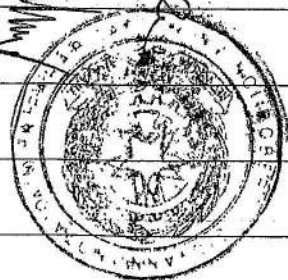
uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'Associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT nazionale, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice del Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Sta-



tuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art.5 del Codice del Terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art.1, ed in particolarità di attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett. a), b), c), d), g), h) e i) del Codice del Terzo settore.

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutarî, persegue la raccolta del supporto pubblico e privato, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO SECONDO

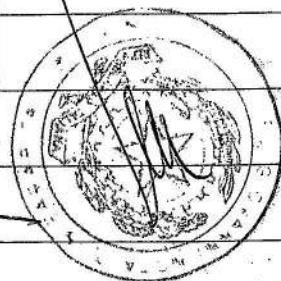
Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti, nonché le associazioni non riconosciute, tutti privi di scopo di lucro.



3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art.3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla LILT nazionale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della LILT nazionale.

5. L'Associazione Provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla LILT nazionale.

6. I soci dell'Associazione Provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione Provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni

legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio direttivo provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

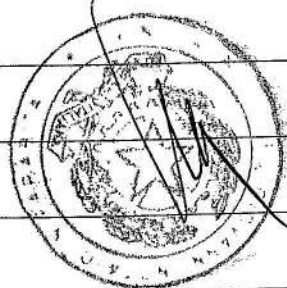
2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla LILT nazionale;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:



- indegnità; _____

- atti contrari all'interesse dell'ente. _____

_____ TITOLO TERZO _____

_____ Organi dell'Associazione _____

_____ Articolo 7 _____

1. Sono organi dell'Associazione Provinciale: _____

- il Consiglio Direttivo Provinciale (C.D.P.); _____

- l'Assemblea dei soci; _____

- il Presidente provinciale; _____

- l'Organo di controllo e/o revisione di cui agli artt.30 e
31 del Codice del Terzo settore (se nominato). _____

_____ Articolo 8 _____

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del C.D.P. e dell'organo di
controllo e/o revisione; _____

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
dell'Associazione Provinciale, previa comunicazione alla LILT
nazionale e nel rispetto di quanto normato dal Codice del
Terzo settore; _____

- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione
e di esercizio proposto dal C.D.P., accompagnato dalla rela-
zione dell'Organo di Controllo (se nominato); _____

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confron-
ti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice del Terzo

settore; _____

- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea; _____

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; _____

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. _____

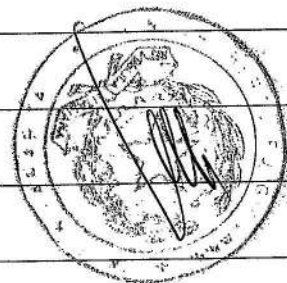
2. E' facoltà della Associazione Provinciale affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali. _____

_____ Articolo 9 _____

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente Provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione Provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali. _____

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare



l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di controllo e/o revisione (se nominato) oppure da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di controllo e/o revisione stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'organo di controllo e/o revisione, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del C.D.P. e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qua-

lora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

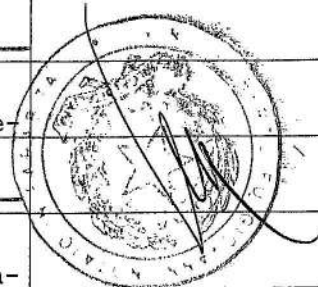
2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del C.D.P. e dell'Organo di controllo e/o revisione sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal C.D.P., sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla LILT nazionale, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì l'incompatibilità



per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado,
di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al
presente statuto.

3. Le elezioni sono indette dal C.D.P. uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione Provinciale nella costituzione dei propri
organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari
opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni
del C.D.P. LILT vengono indette dalla LILT nazionale che ne
stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione Provinciale è amministrata dal C.D.P. - il
cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque
a undici componenti, rispettandone la componente di genere
secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il C.D.P.
uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del
Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero
dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del C.D.P. i soci iscritti
da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.

3. I componenti del C.D.P. durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili per due mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del C.D.P., con voto con-

sultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Associazione per almeno due mandati. _____

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali. _____

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione Provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del C.D.P.. _____

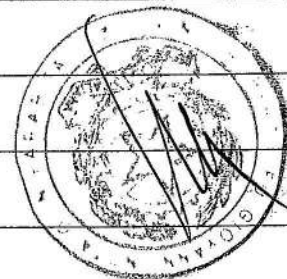
_____ Articolo 15 _____

1. Il C.D.P. è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il C.D.P. è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. _____

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale. _____

4. Il C.D.P. è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente. _____



5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il C.D.P. è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il C.D.P. è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione, purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il C.D.P. provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo,

dando relativa comunicazione alla LILT nazionale.

Articolo 18

1. Il C.D.P. è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) della LILT, riguardo le finalità di cui all'art.2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

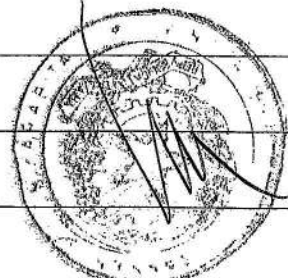
b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal C.D.N. nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;

c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di controllo e/o revisione;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla LILT nazionale;

e. elegge il Presidente Provinciale e il vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

f. su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;



3. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione Provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del C.D.P., per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente.

5. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e la conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal C.D.P..

6. Il Presidente provinciale invia alla LILT nazionale, in costanza del rapporto associativo e perchè ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal C.D.P. e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del C.D.N., alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Even-



tuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme e modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile dello stesso.

7. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

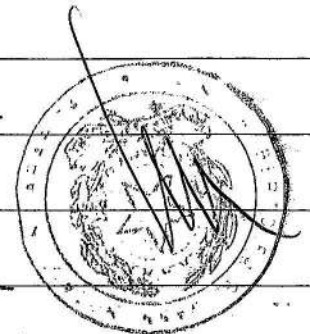
Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 19

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un re-



visore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art.30 del Codice del Terzo settore.

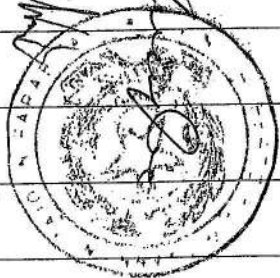
2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del C.D.P..

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al C.D.N. richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore Regionale può presentare analoghe



richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali. _____

Richieste di finanziamento al C.D.N. possono essere presentate da più Coordinamenti Regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale. _____

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore. _____

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta. _____

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali. _____

_____ TITOLO QUARTO _____

_____ Patrimonio - Gestione finanziaria _____

_____ Articolo 21 _____

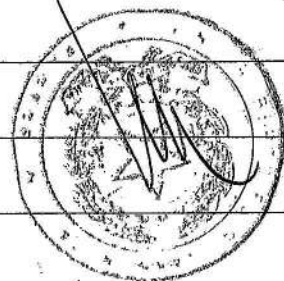
1. L'Associazione Provinciale provvede agli scopi statutari:

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; _____

b. con le quote associative versate dai soci; _____

c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla LILT nazionale per contributi e partecipazioni a campagne nazionali; _____

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, la-



sciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

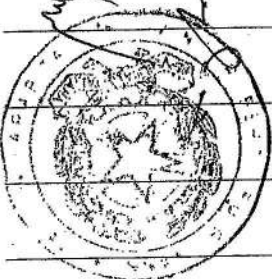
Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (e comunque con tutti i documenti richiesti dalla legge tempo per tempo vigente) e il bilancio preventivo con il programma di attività (e sempre con tutti i documenti richiesti dalla legge tempo per tempo vigente), che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque de-



nominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.- E' inibita all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo. _____

2. Versa alla LILT nazionale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal C.D.N.. _____

3. Atteso che il C.D.N. della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni Provinciali, l'Associazione Provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla LILT nazionale. _____

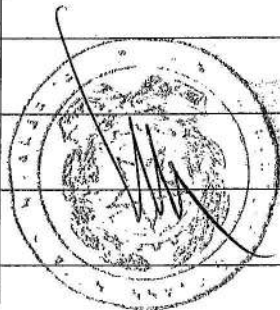
_____ TITOLO QUINTO _____

_____ Decadenza degli organi sezionali _____

_____ Articolo 24 _____

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. _____

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esauri-



ta la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del C.D.N. e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art.25

1. Tutte le attività dell'Associazione Provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione Provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

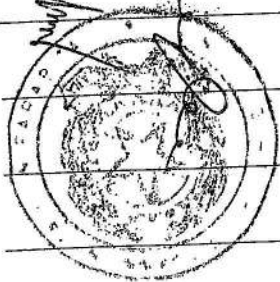
3. L'Associazione Provinciale pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico del Terzo settore.

L'Associazione Provinciale, inoltre, rende noti nel proprio sito internet anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione Provinciale.

Art.26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione Provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione Provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità



del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità. _____

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata. _____

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al C.D.P. e, per conoscenza, alla LILT nazionale, chiedendo un pronunciamento al riguardo. _____

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del C.D.P., il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale. _____

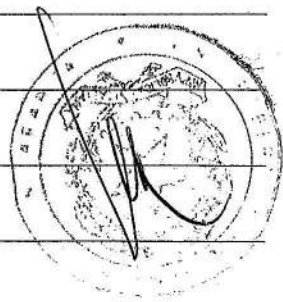
Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata. _____

Art.27 _____

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice del Terzo settore. _____

Art.28 _____

Gli adeguamenti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del Codice del Terzo settore. Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie rese necessarie

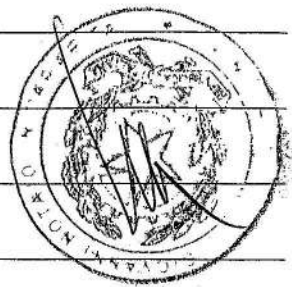


dall'adesione al regime ONLUS o ad altri regimi divenute in-
compatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del
Terzo settore. _____

Cesare Cerrillo
Autore-Magister

[Handwritten signature]





[illegible]

----- "Articolo 1" -----

1. E' costituita l'Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCE - ODV", di seguito chiamata Associazione Provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale. -----

2. L'Associazione Provinciale assume con il presente statuto la natura giuridica di Associazione Riconosciuta (iscritta al n.319 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia e al n.755 del Registro Generale delle organizzazioni di volontariato). -----

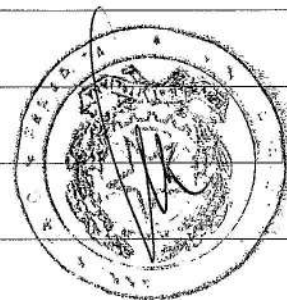
L'Associazione Provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.". -----

Conseguentemente i comparenti, sempre nelle suddette rispettive loro qualità: -----

- mi consegnano il testo corretto e integrato dello statuto stesso, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale; -----

- ove e per quanto occorra autorizzano me Notaio ad effettuare quanto all'uopo richiesto. -----

Le spese del presente atto restano a carico dell'Ente dai comparenti qui rappresentato, e, per lo effetto, i medesimi invocano per il presente atto l'applicazione di tutte le age-



volazioni fiscali vigenti in materia. -----

Infine i comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato, del cui contenuto si dichiarano a conoscenza. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale si è da me stesso data lettura ai comparenti, che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano e lo sottoscrivono e lo firmano a margine del foglio intermedio insieme con me Notaio, unitamente all'allegato, come per legge, essendo le ore -----
diciassette e minuti venti. -----

E' stato dattiloscritto, ai sensi di legge, da me Notaio, su due fogli, per cinque facciate intere e sin qui della presente. --

Firmato: Carmine Cerullo - Antonio Micaglio - Avv. Roberto Vinci Notaio.- Vi è il sigillo.- -----

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso consentito dalla legge.- -----

Parabita, **28 SETTEMBRE 2022**

